

# Segreto bancario e prossimi trattati

*Rivedere altri accordi con l'Italia*



Perché non rivedere l'accordo sui frontalieri?

a pagina 9

# I negoziati Ocse servono a ottenere

*All'Italia bisognerebbe chiedere di rivedere la tassazione dei frontalieri e di toglierli dalle loro 'black list'*

**di Generoso Chiaradonna**

Lugano – A seguito dell'annuncio dato dal Consiglio federale di accettare l'articolo 26 del modello di convenzione sulla doppia imposizione (Cdi) dell'Ocse, estendendo lo scambio di informazione ai casi concreti e comprovati di evasione fiscale, in molti si sono chiesti quali conseguenze questa decisione avrà per la Svizzera.

La prima domanda che tutti si pongono è quella di sapere se il segreto bancario è vivo o morto. «In primo luogo occorre osservare che la norma sul segreto bancario, stabilita all'art. 47 della legge federale sulle banche, non verrà modificata», ci spiega l'avvocato **Lars Schlichting**, consulente presso la Kpmg di Lugano. «Questa norma prevede tuttavia sin d'ora una riserva a favore delle disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e sull'obbligo di testimonianza in giudizio. Tale riserva permette alle autorità di ottenere informazioni dagli istituti bancari qualora una norma federale o cantonale lo preveda. Come ad esempio per i reati di carattere penale. Per le infrazioni di natura fiscale che non sono considerate come un reato penale, ed in particolare per la sottrazione di imposta, le leggi fiscali svizzere non prevedono invece la facoltà per le autorità fiscali del nostro paese di ottenere informazioni dagli istituti bancari», precisa Schlichting.

Questo significa, come annunciato dal Consiglio federale, che per i soggetti fiscali svizzeri il segreto bancario rimarrà in vigore. Per i residenti

esteri, fiscalmente assoggettati alle autorità fiscali estere, la situazione sarà ben diversa.

Le modifiche delle Cdi non permetteranno tuttavia il tanto temuto scambio automatico delle informazioni. Le autorità fiscali estere potranno ottenere informazioni concernenti i loro contribuenti unicamente se dispongono di sufficienti indizi atti a comprovare una frode fiscale o una sottrazione di imposta. I contribuenti esteri potranno tuttavia sempre ricorrere contro una decisione di trasmissione di informazioni all'estero. «Trasmissioni di informazioni ad autorità estere senza la conclusione delle debite procedure, come quelle avvenute nel caso Ubs, non sono permesse», precisa invece **Giordano Macchi**, anch'esso consulente presso la Kpmg di Lugano specialista in materia tributaria.

«Questo modo di agire – continua Macchi – tuttavia mette a rischio la parità di trattamento. Di regola lo spirito della convenzione dovrebbe vietare di trattare in modo più sfavorevole i cittadini di uno Stato rispetto a quelli dell'altro Stato (cosiddetto principio di non discriminazione relativamente alla nazionalità). Questo principio si applica senz'altro al livello di imposte sulle persone fisiche (ad esempio non si può pretendere che un frontaliere a parità di reddito paghi il doppio di imposte di un residente svizzero)». Ci si può dunque interrogare se la persona estera colpita da un provvedimento di assistenza fiscale internazionale non potrà sollevare critiche proprio al fatto che l'Autorità fiscale svizzera non dispone dei medesimi

mezzi di indagine nei confronti dei residenti svizzeri. La parola fine a questa vicenda non è pertanto ancora stata scritta.

La rinegoziazione delle Cdi con i singoli Stati potrebbe però diventare per la Svizzera l'occasione per ottenere dei vantaggi. «Nell'ambito di questi colloqui le nostre autorità dovrebbero sentirsi legittimate a chiedere alcune contropartite. In questa logica deve rientrare anche il trattato sulla fiscalità del risparmio (trattato multilaterale tra la Svizzera e l'Unione Europea)», afferma Macchi.

«Per il Cantone Ticino è ancora più importante che per il resto della Svizzera valutare una possibile convenzione con l'Italia come il recente incontro tra **Micheline Calmy-Rey** e **Franco Frattini** ha fatto intendere. Se l'Italia chiede a gran forza lo scambio di informazioni, la Svizzera dovrebbe assicurarsi di essere stralciata dalle varie liste nere italiane che la concernono (lista nera 1996 che inverte l'onere della prova della residenza per le persone fisiche che arrivano in Svizzera, lista nera 2001 Cfc Controlled foreign company e lista nera 2002 indeducibilità dei costi di società italiane verso società a imposizione privilegiata)», afferma Macchi.

Un altro capitolo tipicamente ticinese da negoziare con la modifica della Cdi è la questione del riversamento del circa 40% del gettito dell'imposta alla fonte dei frontalieri, che attualmente viene versato senza contropartita. «La Svizzera dovrà almeno chiedere un'uguaglianza di trattamento, ossia la potenziale restituzione del gettito fiscale dei lavoratori svizzeri che si recano in Italia».



Si aprirà uno spiraglio, ma a precise condizioni

# La pressione fiscale mite non è indice di 'paradiso'

Stando sempre a **Schlichting** e **Macchi** nell'ambito della serie di negoziati che la Svizzera aprirà con i vari Paesi interessati all'applicazione dell'articolo 26 della Convenzione Ocse (scambio di informazioni in materie di illeciti fiscali) occorrerà impedire agli altri Stati di utilizzare il livello di imposizione quale criterio per determinare un 'paradiso fiscale'. Il termine generico 'paradiso fiscale' infatti si riferisce a due distinti temi: da un lato lo scambio di informazioni fiscali (di cui si discute copiosamente in questo momento), dall'altro il livello di imposizione sensibilmente inferiore (di cui si parlerà

sicuramente in futuro). «*Il diritto della Svizzera a un livello fiscale più basso del resto dell'Europa è un concetto economico che dovrà pervadere tutte le eventuali nuove negoziazioni, soprattutto se verranno eliminate le differenze tra tassazioni ordinarie e speciali giungendo a un tasso medio più basso di quello attuale*», precisano i due consulenti.

«*In sintesi è con un atteggiamento positivo che bisogna mettersi al tavolo delle negoziazioni, dove tutte le parti convenute hanno legittimo diritto alle loro rivendicazioni – e anche la Svizzera ha le sue*», concludono.